

*La Corte di cassazione circoscrive la competenza a gestire le controversie sui rimborsi*

# Le Dre non vanno in giudizio

## Solo gli uffici locali devono costituirsi contro il contribuente

DI DEBORA ALBERICI

**U**ffici periferici del fisco attivi a trecentosessanta gradi. Infatti sono competenti a gestire le controversie sui rimborsi soltanto gli uffici locali dell'amministrazione finanziaria e sono gli unici tenuti a costituirsi nel giudizio contro il contribuente. Nessun obbligo grava più sull'ufficio delle entrate centrale e sulla Dre (direzione regionale) Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17601 del 28 luglio ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria. Esaminando le norme in materia la sezione tributaria ha precisato che «i poteri del ministero e dei suoi uffici centrali e periferici sono trasferiti a quelli dell'Agenzia». Ma non basta. In secondo luogo, contestualmente al trasferimento dei poteri, que-

sti vengono riaggregati, nel senso che nella struttura dell'Agenzia delle entrate la gestione del tributo è materia di competenza degli uffici locali, che viene specificata attraverso l'indicazione della sua estensione dall'accertamento all'esecuzione, cioè al pagamento del tributo, fino all'eventuale contenzioso. In una materia così ampiamente delimitata entra sicuramente anche il rimborso del tributo. Sulla stessa gestione del tributo solo il controllo è esercitato dal nuovo organo dell'Agenzia a circoscrizione regionale che è la Direzione regionale, la quale è diversa, sia per nome sia per attribuzioni sia per articolazione interna, dall'ufficio periferico del ministero delle finanze denominato Direzione regionale delle entrate.

**Il caso a Firenze.** Una società aveva pagato del denaro sulla ritenuta fatta da altra azienda del

gruppo su dei dividendi. Poi aveva chiesto il rimborso. Ma dopo il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria (la direzione regionale delle entrate alla quale era stato chiesto il rimborso non aveva risposto) la contribuente si era rivolta alla commissione tributaria provinciale, notificando l'atto sia all'ufficio locale di Firenze sia alla Dre.

I giudici di merito avevano dato ragione alla società motivando che era la Dre a doversi costituire in giudizio contro l'azienda e non soltanto l'ufficio periferico. Contro questa decisione l'Agenzia delle entrate ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Infatti secondo il collegio di legittimità non era necessaria la partecipazione al giudizio della direzione regionale delle Entrate.

Ora la causa è stata rinviata a Firenze per la decisione definitiva.

